

Tribunale Nocera Inferiore, penale

Sentenza 8 maggio 2018, n. 820

Integrale

Reati contro il patrimonio - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Indebita erogazione dell'indennità di disoccupazione - Circostanze del reato p. e p. dall'art. 640-bis c.p. - Concorso di persone nel reato - Elemento psicologico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PENALE DI NOCERA INFERIORE

IL GIUDICE

Dott. Franco Russo Guarro nell'udienza 08 maggio 2018

ha emesso la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

nel procedimento penale a carico di (...) nato a N. I. il (...) res.te a S. via (...)

Assente

IMPUTATO

In ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110- 640 bis c.p. perché, in qualità di falso barcciante agricolo ed in concorso con il legale rappresentante della (...) srl di castel San Giorgio, in qualità di apparente datore di lavoro, per la quale si procede separatamente, con artifici e raggiri consistiti nel simulare rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta predetta società, in realtà inesistente - inducendo in errore l'INPS circa la sussistenza delle condizioni per le erogazioni di prestazioni assistenziale, si procurava l'ingiusto profitto della somma di seguito indicate, con correlativo danno per l'ente pubblico che erogava prestazioni previdenziali non dovute.

Euro 1.848,53 riscossi in data 21.03.2012; presso l'ufficio postale di residenza.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 21.12.2015 l'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica.

All'odierna udienza, seguita ad altre di mero rinvio e dedicate ad attività istruttoria, p.m e difensore rassegnavano le conclusioni sopra riportate, ed il giudice pronunciava sentenza con redazione contestuale dei motivi.

Per accordo delle parti si acquisiva, ex art. 238 c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese da (...), carabiniere in forza alla locale sezione di p.g., il 21.03.2018 nell'ambito del procedimento n. 2354/15 R.G. Trib, a carico di S.C..

In quella sede il (...), firmatario dell'informativa finale redatta all'esito delle indagini afferenti al presente procedimento, affermava che le investigazioni venivano avviate dal locale ufficio di Procura in quanto nel febbraio del 2012 il direttore della sede INPS di Nocera Inferiore

segnalava che dall'inizio di quell'anno pervenivano presso l'ente di appartenenza domande di disoccupazione a requisiti ordinari o ridotti inerenti ad attività lavorativa svolta presso 23 aziende, tra le quali quella di cui all'imputazione, che indicavano, in modo anomalo, l'indirizzo del patronato INAPI - Pagani, via (...) -, amministrato dai germani (...), (...) e (...), quale recapito dei mandati di pagamento.

Si procedeva, pertanto, alla perquisizione della sede del patronato, nella quale si rinveniva, e si sequestrava, la documentazione fiscale e lavoristica riferibile alle 23 aziende (cud, buste paga, libro infortuni, estratti contributivi dei dipendenti etc.), documentazione per la quale è normativamente prescritta la detenzione da parte del datore di lavoro o del consulente di quest'ultimo.

In pratica, per ciascun dipendente era stato formato un fascicolo personale contenente, oltre ai predetti documenti, la copia fotostatica della carta d'identità, il contratto di lavoro ed i modelli UNILAV; i (...), assunte le necessarie informazioni attraverso l'accesso alla banca dati dell'INPS, provvedevano ad annotare a penna su ogni fascicolo il periodo lavorativo indispensabile per l'ottenimento dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'indennità, indicato via mail ai consulenti del lavoro, che dando esecuzione alle istruzioni ricevute comunicavano le assunzioni all'istituto di previdenza.

Del licenziamento in conseguenza della maturazione del diritto al beneficio i consulenti informavano il patronato, che procedeva, predisposta la domanda, ad inoltrarla all'ente pubblico o a consegnarla al lavoratore affinché vi provvedesse autonomamente o avvalendosi dell'intermediazione di terzi.

In ordine alla ditta "(...)" il teste sosteneva che era amministrata da tale (...), che la consulenza lavoristica era stata affidata a (...), che si occupava di pulizie, che era stata costituita il 12 maggio del 2011 e risultava aver assunto complessivamente 297 lavoratori, che il luogo indicato come sede legale era in realtà un immobile adibito a garage e che non si rinveniva documentazione contabile o riferibile a contratti di appalto.

A proposito del prevenuto affermava che era risultato assunto dalla ditta indicata in rubrica dal 13.10.2011 agosto al 31.12.2011 e che il periodo alle dipendenze della stessa era stato fondamentale per l'ottenimento del beneficio, erogato a mezzo mandato postale nominativo.

Al fascicolo, per il dibattimento sono acclusi: 1) la domanda di disoccupazione a firma del prevenuto; 2) l'attestato di trasmissione della, stessa per il tramite del patronato INPAS il 20.01.2012; 3) la copia della c.i. e del c.f. del (...); 3) gli estratti contributivi riguardanti quest'ultimo.

Ebbene, gli esiti istruttori così illustrati sono tali, ad opinione dello scrivente, da far ritenere (...) responsabile del reato previsto e disciplinato dall'art. 640 comma 2 n.1 c.p. al di là di ogni ragionevole dubbio, così riqualificato, il fatto di cui all'imputazione.

Ed invero, dalle propalazioni testimoniali e dalla documentazione in atti emerge la predisposizione di un congegno truffaldino caratterizzato dalla creazione dell'apparenza di una struttura aziendale, la ditta "(...)", e dalla redazione di una serie di documenti volti ad indurre in errore l'ufficio INPS territorialmente competente, che a seguito della loro ricezione erogava le somme indicate in imputazione.

In tale contesto il contributo concorsuale del prevenuto si è concretizzato nella sottoscrizione della domanda per indennità di disoccupazione, oltre che nel conferimento del mandato, entrambi necessari per la definizione del procedimento amministrativo sfociato nell'elargizione del beneficio economico, materialmente riscosso, del resto e per quanto si evince dal tenore delle affermazioni testimoniali sul punto, dallo stesso o da un suo delegato.

Ciò dimostra anche la ricorrenza dell'elemento soggettivo della fattispecie concorsuale: al riguardo la giurisprudenza di legittimità ritiene che "Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno. - Sez. 6 sent. 25705 del 12-6-2003 (ud. 21-3-2003) rv. 225935. Ebbene, nel caso di specie la sottoscrizione della documentazione suindicata e, quindi, la consapevolezza, desumibile dal suo chiaro contenuto, che si trattasse di dichiarazioni volte all'ottenimento di benefici elargibili sul presupposto di una pregressa attività lavorativa in realtà mai svolta essendo stata accertata l'inesistenza della ditta che figura quale datore di lavoro, dimostra l'agire dei concorrenti nel reato per una finalità unitaria oltre che, evidentemente, la consapevolezza di ciascuno in ordine al molo ricoperto dagli altri, e ciò anche se si ritenesse, ed è verosimile che sia accaduto, che lungi dall'aver ideato o contribuito ad ideare le modalità di realizzazione della truffa il (...) abbia, con la propria condotta, dato vita ad un segmento della complessiva vicenda delittuosa conscio di quanto già realizzato dai singoli compartecipi, di quanto fosse ancora da realizzare e di quali fossero i compiti specifici di ciascuno.

La qualificazione giuridica dei fatti - art. 640 comma 2 n.1 - trova riscontro nell'orientamento del Giudice di legittimità per il quale: "Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis cod. pen.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", in quanto si tratta di

un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. - Sez. 6 sent. 26919 del 20-7-2005 (ud. 11-5-2005) rv. 231865. Tale indirizzo giurisprudenziale trova conferma in una recente sentenza - la n. 2879 del 18.12.2014 - della Suprema Corte, riferita, si legge in parte motivata, ad un caso in cui: "l'imputata aveva presentato all'INPS domande finalizzate al conseguimento dell'indennità di disoccupazione nelle quali era stato falsamente attestato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di due aziende con allegate le false dichiarazioni degli indicati datori di lavoro. Dette false dichiarazioni avevano poi costituito l'artificio in forza del quale l'imputata aveva ottenuto la menzionata indennità di disoccupazione.. è da ritenersi che correttamente hanno operato i Giudici del merito allorquando hanno ritenuto configurabile nel caso in esame il reato di cui all'art. 640 cod. pen...".

Si ritiene possano essere concesse le attenuanti generiche, valutate come prevalenti alla contestata aggravante, in considerazione dello stato di incensuratezza e del non elevato ammontare della somma riscossa, con conseguente lieve entità del danno arrecato alla parte offesa.

Dall'assenza di precedenti penali deriva altresì la possibilità di formulare nei confronti dell'imputato una prognosi favorevole circa un'eventuale recidiva; pertanto, tenuto conto dell'entità della pena in concreto irroganda, può concedersi al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla restituzione dell'importo indicato nell'editto d'accusa.

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio questo giudicante stima equo, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., applicare a (...) la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 40,00 di multa, determinata applicando la riduzione di un terzo per le generiche alla pena base di mesi sei di reclusione ed Euro 60,00 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara (...) colpevole del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione, e lo condanna, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 40,00 multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente alla restituzione dell'importo indicato nell'editto d'accusa.

Così deciso in Nocera Inferiore l'8 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2018.